

Anche per gli Ata via il limite dei 36 mesi

DI FRANCO BASTIANINI

I posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, fatta eccezione per quelli del profilo del direttore dei servizi generali e amministrativo, che gli uffici scolastici territoriali non avranno potuto coprire mediante incarichi a tempo indeterminato, devono essere coperti con il conferimento: a) di supplenze annuali sui posti vacanti, disponibili entro il 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b) di supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche su quelli non vacanti ma di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre; c) di supplenze temporanee, per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, conferita dai dirigenti scolastici che a tal fine utilizzeranno quasi esclusivamente le rispettive graduatorie di terza fascia di istituto, compilate ai sensi del Dm 640 del 30 agosto 2017 valide per il triennio 2018/2020, sempre che siano state pubblicate. Qualora ciò non fosse ancora avvenuto, i dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie di terza fascia valide per il triennio precedente.

È quanto dispone l'art. 1, comma 1 del Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale Ata, di cui al decreto 430/2000, articolo e comma espressamente richiamati nella circolare del 28 agosto 2018 con la quale il **Miur** ha fornito le annuali istruzioni e indicazioni operative in materia di conferimento delle supplenze a detto personale per l'anno scolastico 2018/2019.

Le istruzioni contenute nella suddetta circolare ricalcano sostanzialmente quelle fornite con la circolare del 29 agosto 2017. Non mancano tuttavia alcune importanti precisazioni rese necessarie sia per l'entrata in vigore lo scorso 20 giugno del contratto valido per il triennio 2016/2018 sia per alcune decisioni della magistratura ordinaria e/o amministrativa.

Una delle precisazioni riguarda le supplenze attribuite su spezzone orario. Mentre si ribadisce che è consentito lasciare uno spezzone per

accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero, si precisa che per le supplenze conferite su spezzone orario è garantito il completamento dell'orario, completamento che tuttavia potrà operare solo tra posti dello stesso profilo.

Deroga al divieto di conferire le supplenze brevi: con riferimento alla disposizione secondo cui i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi a personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; a personale appartenente al profilo di assistente tecnico e al personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza, la circolare ricorda che tale divieto è parzialmente derogato dall'art. 1, comma 602, della legge n. 205/2017, con la quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative possono conferire per supplenze brevi e saltuarie in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.

Abolizione del divieto di attribuire supplenze annuali su posti vacanti.

Importante è il richiamo all'art. 4 bis del decreto legge 12/7/2018, n. 87 che ha abrogato il divieto di cui all'art. 1 comma, 131 della legge 107/2015, di attribuire supplenze annuali su posti vacanti di personale Ata che abbia già svolto 36 mesi di servizio su tale tipologia di posto.

Richiamo all'art. 41 del Ccnl 2016-2018.

Opportunamente non manca nella circolare un richiamo all'art. 41 del Ccnl 2016-2018. Per effetto di quanto disposto dall'art. 41 del Ccnl, si legge infatti nella circolare ministeriale, i contratti a tempo determinato non solo devono recare in ogni caso il termine ma tra le cause di risoluzione deve essere individuato il nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie. Non sarà pertanto più consentita la generica indicazione «fino all'avente titolo».

— © Riproduzione riservata —



Peso:26%